



COMUNE DI SAN MASSIMO

Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COPIA

Numero 6	REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019, ART. 1, COMMI 816-836 E 846-847)
Data 31-05-2021	

L'anno **duemilaventuno**, addì **trentuno** del mese **Maggio** alle ore **10:10** presso la sede municipale, previa osservanza di tutte le formalità descritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a sessione ordinaria, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
LEGGIERI ALFONSO	SINDACO	Presente
TORTORELLI PINO	CONSIGLIERE	Presente
PERFETTO SILVIO	CONSIGLIERE	Presente
MUCCILLI FEDERICO	CONSIGLIERE	Assente
ATZORI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
FIORILLI CARLO	CONSIGLIERE	Presente
CIFELLI GERMANO	CONSIGLIERE	Presente
CELIMA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
DE GREGORIO GINO	CONSIGLIERE	Presente
MICONE OMAR	CONSIGLIERE	Assente
MASUCCI ROMOLO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Domenico Nucci, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Sussistendo i presupposti di legge, Alfonso Leggieri, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

CHE, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato

«canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati

«enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

CHE, ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.";

CHE, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.";

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e

5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai regolamenti comunali fino ad oggi vigenti;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*;

VISTA lo schema di *«Regolamento per l'istituzione, l'applicazione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847) - decorrenza dal 1 gennaio 2021»*, composto da n. 73 articoli;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del bilancio, fissato, ex art. 151 del d. lgs n. 267/2000 al 31 dicembre di ogni anno – per l'anno 2021 - risulta differito al 31 maggio;

ACQUISITI:

- dal Responsabile dell'Area Contabile, giusto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del TUEL n. 267/2000;
- dal Revisore dei Conti giusto parere favorevole reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

RILASCIANDO, in qualità di Responsabile del Servizio – competente per materia - giusto parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

DI CONFERMARE tutto quanto esposto in premessa, sul presupposto che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente dispositivo, formandone adeguata motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI APPROVARE – nella formulazione di cui in allegato (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) il <<Regolamento per l'istituzione, l'applicazione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847) - decorrenza dal 1 gennaio 2021>>, composto di n. 73 articoli;

DI DISPORRE che detto regolamento sostituisca eventuali precedenti disposizioni in materia.

DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto.

DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento in questione decorrono dal 01.01.2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

DI PUBBLICARE il regolamento in questione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;

DI RENDERE, con separata votazione unanime favorevole - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000 - il presente deliberato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Il Sindaco alle ore 10.30 dispone la sospensione del Consiglio per 15 minuti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.

San Massimo, 25-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOMENICO NUCCI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità contabile.

San Massimo, 25-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOMENICO NUCCI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to ALFONSO LEGGIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICO NUCCI

Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICO NUCCI

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)

San Massimo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICO NUCCI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

San Massimo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICO NUCCI
